

**CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Numero progressivo 114

Verbale Numero: 5 2016/2017

COMPONENTE CONSIGLIO	ASSENTE	PRESENTE	ORA ARRIVO POSTICIPATO	ORA USCITA ANTICIPATA
DOCENTI				
1. Amante Ivana Rosaria		X		
2. Basi Gregorio		X		
3. Borghesi Patrizia		X		
4. Campanile Piero		X		
5. Castellano Elisabetta Maria		X		
6. Marangio Angela		X		
7. Nibbi Roberto		X		
8. Polezzi M. Margherita		X		
ATA – C.S.				
9. Allegro Anna Lidia	X			
GENITORI				
10. Aiello Maria	X			
11. Lombardo Marco - Pres.	X			
12. Rofani Mauro	X			
13. Tommasiello Kiara – V.Pres.	X			
ALUNNI				
14. Amato Lorenzo	X			
15. Banchetti Elia	X			
16. Bini Lorenzo	X			
17. Fornaciari Anna	X			

ODG:

- 1 - Conto Consuntivo 2010
- 2 - Progetto intercultura valido come alternanza scuola-lavoro
- 3 - Varie ed eventuali

Punto 1- Conto Consuntivo 2016

Il DS comunica al CDI che è stata inviata una lettera all'Ufficio Regionale con cui si sollecita l'intervento dei revisori per il parere sul Conto Consuntivo 2016. Al giorno di oggi 10/06/2017 non essendo pervenuta nessuna risposta il DS invita il CDI all'approvazione del Conto Consuntivo 2016 anche senza il parere dei revisori, visto il termine perentorio di approvazione del 14/06/2017.

Delibera n. 1/114

Il DS fa presente che siamo di fronte alla scadenza del termine perentorio per la delibera sul conto consuntivo (14 giugno). Come illustrato durante il Consiglio precedente è stata inviata una comunicazione all'USR Toscana e ai Revisori chiedendo di poter avere il parere prescritto. Non avendo ricevuto nessuna risposta in merito, propone al Consiglio di deliberare in via precauzionale e per quanto di sua competenza, rinviando all'USR la decisione se considerare valido tale atto o meno.

Vedi Allegato 1

Il CDI si rifiuta di deliberare a larga maggioranza (con la sola opposizione del DS) sul Conto Consuntivo 2016 nonostante il termine perentorio del 14/06/2016 per la mancata relazione del revisore dei conti come risulta dalla normativa **nota prot. N.101 del 19 febbraio 2007: la mancata pronuncia sul conto consuntivo da parte di un revisore impossibilitato a procedere all'esame dello stesso non costituisce causa ostativa all'approvazione del documento contabile da parte del Consiglio di Istituto, nel termine previsto dall'art. 18, comma 5, del citato D.I. n. 44/2001, ove sia stato acquisito il parere dell'altro revisore. Per quanto concerne l'aspetto relativo alla procedura adottata presso talune Istituzioni scolastiche, nelle quali il conto consuntivo è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto in assenza del prescritto parere di regolarità contabile da parte dei revisori, si rappresenta che l'acquisizione di tale parere è imprescindibile, richiamando al riguardo quanto disposto dal citato articolo 18, comma 5, e dall'articolo 58, comma 4, del D.I. n. 44/2001**

Vedi allegato 2

Termine seduta	Esauriti gli argomenti all'o.d.g la seduta è tolta alle ore 11:00
Dirigente Scolastico	Prof. Anselmo Grotti
Segretario Verbalizzante	Prof. ssa Elisabettamaria Castellano



Francesco Redi Arezzo

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO



Liceo Scientifico Statale "F. Redi" - Ar
Prot. 0004759 del 01/06/2017
06-03 (Uscita)

AI MIUR

Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per le
risorse umane e finanziarie -Ufficio IX
dgruf@postacert.istruzione.it -- DGRUF.segreteria@istruzione.it

Alla Dott.ssa Gelsomina Fusco
-in rappresentanza del MEF
gelsomina.fusco@tesoro.it

Al Dott Domenico Petruzzo
-Direttore Ufficio Scolastico Regionale Toscana
direzione-toscana@istruzione.it

Oggetto: Parere dei revisori dei conti su Conto Consuntivo 2016.

Si fa presente alle SS.VV.che, questo Liceo aveva predisposto, tramite approvazione della Giunta Esecutiva in data 22.3.2017, il Conto Consuntivo 2016, comunicando al Collegio dei Revisori la relativa documentazione per il prescritto parere. Successivamente ci è pervenuta comunicazione che la visita dei revisori si sarebbe svolta l'11 maggio u.s.

La medesima mattina ci viene comunicato invece che la visita non verrà effettuata.

In data 12.5.17 giunge la comunicazione scritta della rinuncia del Revisore Dott. Vincenzo Pelliccia per dimissioni dall'incarico. L'altro Revisore, Dott.ssa Fusco, è venuta in data 30.5.17 per visionare il Programma annuale e la contrattazione. Ovviamente non essendo possibile costituire il Collegio dei Revisori (essendo ancora in attesa della nomina del componente Miur) non ha potuto esprimere il parere per il Conto Consuntivo. Di conseguenza il Consiglio di Istituto riunitosi in data 31.5.17 non ha potuto deliberare in merito.

Tenuto conto del termine perentorio del 14 giugno per la sua approvazione, si comunica che questo Liceo svolgerà un ulteriore Consiglio di Istituto il prossimo 10 giugno. Ci auguriamo che entro quella data sia possibile ricevere il prescritto parere; in caso contrario - ritenendo prioritario l'assolvimento della norma di legge - il Consiglio di Istituto delibererà comunque in merito.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grillo



VIA LEONE LEONI, 38 - 52100 AREZZO ☎0575/27633 - 24980 📠 0575/28389

✉ arps02000q@istruzione.it - segreteria@liceorediarezzo.it

📧 arps02000q@pec.istruzione.it 🌐 www.liceorediarezzo.it

C.F. 80009060510



Con la nota prot. 103473 del 13/10/2009 indirizzata ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, interviene con opportuni chiarimenti su irregolarità riscontrate in sede di deliberazione del conto consuntivo. In particolare le questioni affrontate sono due:

- La prima attiene all'approvazione del conto consuntivo con il parere espresso da un solo revisore;
- La seconda attiene all'approvazione del conto consuntivo in carenza del parere dei revisori.

A) approvazione del conto consuntivo con il parere espresso da un solo revisore;

Preliminarmente, giova evidenziare che sull'argomento si è pronunciato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 101 del 19 febbraio 2007, condivisa con lo scrivente, nella quale, posto che i revisori svolgono le loro funzioni in posizione paritetica, si precisa che "Nel caso in cui uno dei due Revisori si trovi nella impossibilità di procedere all'esame del documento di programmazione annuale nei tempi concordati, sarà cura del singolo revisore esprimere il parere su detto documento.

Il Consiglio di Istituto può adottare ugualmente la delibera di approvazione del programma annuale anche nel caso di visita congiunta nella quale uno dei due Revisori esprima parere contrario. Per quanto riguarda il conto consuntivo, invece, qualora uno o entrambi i Revisori formulino osservazioni in ordine al documento contabile sottoposto al loro esame e il Consiglio di Istituto proceda comunque alla sua approvazione, l'Istituzione scolastica trasmetterà il relativo verbale all'Ufficio Scolastico Regionale e alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato, segnalando nella nota di trasmissione che il verbale contiene osservazioni. Anche nel caso in cui uno dei Revisori si trovi nella impossibilità di procedere all'esame del conto consuntivo nei tempi concordati, sarà cura del singolo Revisore esprimere il parere su detto documento".

Ciò premesso, si esprime l'avviso che l'impossibilità da parte di un revisore di provvedere congiuntamente all'altro revisore allo svolgimento degli adempimenti di cui trattasi (giustificata da validi e comprovati motivi, da esplicitare nel verbale redatto dal revisore presente) non esoneri il revisore assente dall'esaminare e fornire le proprie valutazioni sul conto consuntivo, ancorché già approvato dall'Organo deliberante, in occasione della prima visita utile. Per quanto sopra esposto, si rappresenta che, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa della Scuola, la mancata pronuncia sul conto consuntivo da parte di un revisore impossibilitato a procedere all'esame dello stesso non costituisce causa ostativa all'approvazione del documento contabile da parte del Consiglio di Istituto, nel termine previsto dall'art. 18, comma 5, del citato D.I. n. 44/2001, ove sia stato acquisito il parere dell'altro revisore. Nel caso in cui, successivamente, il revisore a suo tempo assente si pronunci in modo difforme rispetto al parere favorevole espresso in precedenza dall'altro revisore ed il conto consuntivo sia stato già approvato dal Consiglio di Istituto, si ritiene che l'Istituzione scolastica debba trasmettere all'Ufficio Scolastico Regionale ed alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato il verbale redatto dal revisore medesimo, in analogia a quanto previsto nella richiamata nota del MIUR n. 101 del 19 febbraio 2007, con riferimento al caso di pareri discordanti formulati dai revisori in sede di visita congiunta.

B) approvazione del conto consuntivo in carenza del parere dei revisori

Per quanto concerne l'aspetto relativo alla procedura adottata presso talune Istituzioni scolastiche, nelle quali il conto consuntivo è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto in assenza del prescritto parere di regolarità contabile da parte dei revisori, si rappresenta che l'acquisizione di tale parere è imprescindibile, richiamando al riguardo quanto disposto dal citato articolo 18, comma 5, e dall'articolo 58, comma 4, del D.I. n. 44/2001. Pertanto, nel caso in cui il conto consuntivo, privo del parere dei revisori, sia stato approvato dall'organo deliberante della Scuola, la Ragioneria Territoriale dello Stato dovrà segnalare la questione al competente Ufficio dell'Amministrazione vigilante, richiedendo preventivamente - qualora necessario - al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze idonei elementi informativi in merito ai motivi che hanno determinato la situazione di cui trattasi.

